

Modelli Intra per acquisti dal Regno Unito a fine 2020: nessuna sanzione

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con due FAQ pubblicate nella sezione "Intrastat" del proprio sito, ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti rispetto alle operazioni con controparti del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate nel gennaio 2021.

Si ricorda che a partire dal 2021, per effetto della Brexit, il Regno Unito è divenuto un Paese terzo, ma le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2020 mantengono la natura intracomunitaria.

La prima risposta concerne l'esposizione negli elenchi INTRASTAT dei servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021.

Secondo l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'operazione è da riepilogare negli elenchi INTRA acquisti riferiti al mese di dicembre 2020 (o all'ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale).

Nei modelli non è, peraltro, richiesta l'indicazione della data della fattura.

Inoltre, l'Amministrazione precisa che, per operazioni di questo tipo, considerata l'incertezza della compilazione, un'eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l'applicazione di sanzioni.

Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.

La seconda risposta, di tenore analogo, concerne l'indicazione negli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021.

Un'operazione di questo tipo è da riepilogare nei modelli

INTRA riferiti al mese di dicembre 2020 (o all'ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale). In linea generale, tutti gli acquisti di beni che siano arrivati in Italia nell'anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno.

Sono esonerati i soggetti passivi che abbiano effettuato acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti. Anche in questo secondo caso, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.

La presentazione degli elenchi INTRA resta dovuta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali con l'Irlanda del Nord.

A tale riguardo, la determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha recepito le novità della direttiva 1756/2020/Ue, modificando le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso "XI".

Nessuna modifica per l'esterometro a seguito della Brexit

Pur in assenza di chiarimenti specifici sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria, è da ricordare che le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito continuano a dover essere riportate nel c.d. "esterometro", anche successivamente al 1° gennaio 2021.

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all'art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015, prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.

(MF/ms)